

Legge regionale 12 luglio 2004, n. 37**Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 21.07.2004)

INDICE

Art. 1 Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2004

Art. 2 Autorizzazioni di spesa per l'anno 2004

Art. 3 Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006

Art. 4 Variazioni di bilancio

Art. 5 Allegato di bilancio. Indebitamento

Art. 6 Farmacie disagiate

Art. 7 Fondo di rotazione per il sostegno delle attività di progettazione delle comunità montane

ALLEGATO Tabelle di Bilancio

*Art. 1**Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2004*

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2004 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B (1).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio di previsione 2004 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
(vedi tabella) (1).

*Art. 2**Autorizzazioni di spesa per l'anno 2004*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B (1).

*Art. 3**Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006*

1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C e D (1).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
(vedi tabella) (1).

*Art. 4**Variazioni di bilancio*

1. L'allegato A.10 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 59 (Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), contenente le unità previsionali di base (UPB) fra le quali la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni compensative ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è integrato dall'allegato E (1) della presente legge.

*Art. 5**Allegato di bilancio. Indebitamento*

1. Le operazioni di indebitamento già autorizzate dalla l.r. 59/2003 ed indicate nell'allegato A.4 al bilancio di previsione 2004, sono modificate secondo le risultanze dell'allegato F (1).

*Art. 6**Farmacie disagiate*

1. La Regione Toscana, al fine di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica sull'intero territorio, interviene finanziariamente in favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.
2. Il contributo è concesso, fino ad esaurimento della somma stanziata nell'annualità, in favore delle farmacie che hanno realizzato nell'anno di riferimento un volume d'affari non superiore a euro 300.000,00, indipendentemente dal comune o centro abitato in cui sono situate. Tale importo è periodicamente aggiornato sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. L'ammontare del contributo è determinato in relazione al periodo, all'orario di effettiva apertura dell'esercizio nell'anno di riferimento, ed all'ubicazione in un contesto particolarmente disagiato, tenuto conto dei seguenti elementi: (4)
 - a) effettuazione di turni in orario notturno e festivo;
 - b) fruizione di periodo di ferie;
 - b bis) farmacia unica operante in zona insulare. (5)

3 bis. Abrogato. (3)

-
4. Per le farmacie che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno di riferimento del contributo, il parametro di cui al comma 2 e l'ammontare del contributo sono calcolati su base mensile.
 5. La Giunta regionale definisce annualmente con apposita deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché l'importo massimo erogabile, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio.
 6. Il contributo previsto dal presente articolo non può in ogni caso superare, per ogni singolo beneficiario, la misura del de minimis definito dall'Unione europea.
 7. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati euro 250.000,00 nell'ambito della UPB 265 "Servizi territoriali - spese correnti" del bilancio di previsione 2004.

Art. 7

Fondo di rotazione per il sostegno delle attività di progettazione delle comunità montane (2)

Abrogato.

ALLEGATO
Tabelle di Bilancio (1)

(Si omette la pubblicazione delle tabelle di bilancio)

Note

1. Per le tabelle e gli allegati alla presente legge, vedi B.U. 21 luglio 2004, n. 26.
2. Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, art. 116.
3. Comma prima inserito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 52.
4. Alinea così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 52.
5. Lettera aggiunta con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 52.